

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2308

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori

Presentato il 26 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 28 novembre 1980, n° 783, riguardante interventi straordinari dello Stato in favore delle gestioni di malattia degli enti mutualistici ebbe a prevedere la spesa di lire 3 700 miliardi a titolo di concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi patrimoniali delle gestioni di assistenza sanitaria

Di detto importo, lire 1 864 153 milioni furono destinati al ripianamento dell'esposizione debitoria verso gli istituti di credito (articolo 3)

E appena da sottolineare che tale importo avrebbe consentito la totale estinzione dell'esposizione debitoria degli enti nei riguardi del sistema bancario qualora non si fossero dovuti registrare gravi ritardi nella approvazione del provvedi-

mento legislativo in parola, di guisa che solo in data 31 marzo 1981 si poterono consegnare alle banche i certificati speciali di credito corrispondenti alla suddetta regolazione del debito riferito al 31 dicembre 1978

Ciò ha ovviamente determinato, per il sensibile aggravio per interessi passivi maturati nel periodo 1° gennaio 1979-31 marzo 1981, che rimanesse inestinta una esposizione pari ad oltre 1 000 miliardi di lire, sui quali hanno continuato a decorrere ulteriori interessi passivi i quali faranno ascendere il debito delle gestioni mutualistiche al termine dell'anno 1984, a circa 2 265 miliardi

Al fine di provvedere alla definitiva sistemazione di tale partita — le gestioni liquidatorie, sottoposte al regime della

legge 6 dicembre 1956, n. 1404, non potrebbero far fronte con le attuali disponibilità finanziarie — è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene previsto (articolo 1) il consolidamento al 31 dicembre 1984 dell'esposizione debitoria in argomento, da regolarsi mediante rilascio alle banche, di titoli di Stato da emettersi con appositi decreti del Ministro del tesoro con valuta 1° gennaio 1985 a tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato a tale data.

In conseguenza di tale regolazione, il cui onere è assuto a carico del bilancio dello Stato, saranno depennati i correla-

tivi debiti delle gestioni liquidatorie verso le banche.

All'onere, complessivamente valutato per l'anno 1985 in lire 2.430 miliardi, ivi comprese lire 165 miliardi a titolo di interessi e spese ed in lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per i soli oneri di interessi e spese sui titoli di Stato, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È consolidata l'esposizione debitoria delle gestioni liquidatorie dei soppressi enti mutualistici INAM, Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, Federazione nazionale casse mutue provinciali malattia dei coltivatori diretti e casse mutue coltivatori diretti di Trento e Bolzano, risultante alla data del 31 dicembre 1984 nei confronti degli istituti bancari finanziatori delle gestioni di assistenza sanitaria dei predetti enti mutualistici, sulla base degli estratti conto prodotti da ciascun istituto bancario creditore e verificati dall'Ufficio liquidazioni istituito presso il Ministero del tesoro con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'esposizione predetta è assunta a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti bancari di titoli di Stato, aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

In relazione alla predetta regolazione sono apportate le conseguenti variazioni alla situazione patrimoniale degli enti di cui al primo comma.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in lire 2.430 miliardi, ivi comprese

lire 165 miliardi per oneri di interessi e spese, ed in lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per i soli oneri di interessi e spese, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.